



# Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

## ORDINANZA SINDACALE n. 35 del 07.05.2020

**EMERGENZA COVID-19: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 . ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE ED IL CONTAGIO DA COVID-19.**

***CHIUSURA E DIVIETO DI UTILIZZO DI PARCHI , GIARDINI, VILLE COMUNALI, AREE GIOCO ATTREZZATE, IMPIANTI SPORTIVI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO, PANCHINE, SEDUTE, BALAUSTRE, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, ECC.***

### IL SINDACO *Ufficiale di Governo*

#### VISTI

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale» che ha esteso a tutto il territorio nazionale quanto previsto all'art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020 per il territorio della Regione Lombardia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale»;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;



# Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che adotta nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 03 maggio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 28 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- la nota del Ministero dell'Interno - AOO STAFF - 00866/0036 - Protocollo 0004630 del 30/04/2020;

**RILEVATO** il permanere dello stato di emergenza nazionale ovvero, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**RILEVATO** che la ripresa, l'apertura totale delle attività produttive, deve essere graduale per evitare che la fase 2 coincida con una recrudescenza dei contagi per il Coronavirus;

**RICORDATO** che lo spostamento dei cittadini dal proprio domicilio/residenza, **è consentito, in ambito regionale, solo nei casi previsti**, quali: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, con rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

**RILEVATO, in ambito comunale:**

**che nonostante i ripetuti inviti**, profusi dallo scrivente con ogni mezzo a disposizione, circa la necessità di osservare, anche e soprattutto in questa "FASE 2"- le regole di autoprotezione e di prevenzione di cui alle vigenti disposizioni governative;

**che nonostante la costante attività di controllo e contrasto** esercitata dalle forze dell'ordine statali e locali

- ↳ troppe sono le persone che non rispettano le disposizioni relative alla emergenza sanitaria ancora in atto;
- ↳ troppe sono le segnalazioni che si ricevono e le situazioni rilevate, riguardanti atteggiamenti assolutamente non conformi alle disposizioni da parte di taluni cittadini, che, seppur in minoranza rispetto al totale, rischiano di innescare una pericolosa recrudescenza del contagio, difficilmente controllabile ed arginabile;

**RITENUTO** necessario e urgente garantire il rispetto sul territorio comunale delle disposizioni regionali e nazionali più restringenti, finalizzate al contenimento del contagio e, tra esse quelle inerenti:

- a) la limitazione della circolazione delle persone, al di fuori dei casi ammessi;
- b) il rispetto delle misure di quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- c) il rispetto del divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimore per le persone sottoposte alla misura della quarantena;
- d) la limitazione di iniziative, di qualsiasi natura, e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- e) la limitazione di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**PRESO ATTO** quindi delle molteplici segnalazioni riguardanti assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come di persone che stazionano e s'intrattengono per ore in aree pubbliche, in prossimità di taluni pubblici esercizi del centro urbano, per la consumazione di alimenti e bevande o nel bivacco prolungato in assembramento con altri individui e spesso senza osservare il distanziamento interpersonale o la precauzione di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie;

**RITENUTO** allo scopo, di dover - nell'interesse collettivo- esercitare con maggiore incidenza la possibile recrudescenza del contagio del virus COVID-19;

**RITENUTO**

- per ragioni di pubblico interesse
  - di tutela della salute pubblica
  - ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza, nonché
  - per l'esigenza di non vanificare gli sforzi sin qui compiuti,
- sia necessario adottare nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL, provvedimenti più restrittivi rispetto alle norme nazionali e regionali sino ad oggi emanate;

**CONSIDERATO** che ragioni afferenti la vigente organizzazione comunale, quella della forza pubblica, nonché l'estensione del territorio, non consentono di garantire la continua e totale vigilanza di tutte le aree urbane aperte alla fruibilità pubblica e tantomeno alla immediata sanificazione delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, delle panche, delle sedute, delle balaustre e di quant'altro potenzialmente a contatto con gli utilizzatori;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTI**



# Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

- l'art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali,

non potendo assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 1, let. e) del DPCM 26 aprile 2020;

## ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 31.12.2020 (salvo revoca anticipata o proroga della presente)

1. la chiusura e pertanto il divieto di utilizzo di tutte le aree di uso pubblico, attrezzate per il gioco dei bambini;
2. la chiusura dei parchi pubblici, ville comunali, aree gioco, giardini pubblici, impianti sportivi, campi di calcio, beach volley, pattinaggio, ecc.;
3. il divieto di stazionamento su aree pubbliche, sulle panchine pubbliche, sulle sedute comunque classificabili, sulle balaustrate (in particolare area Largo Portanuova, Piazza Martiri di Bologna, p.za Garibaldi, Area "Sedini/ Porta S. Andrea", Fontane S. Martino, ecc.) salvo che per lo stretto tempo necessario all'accesso agli esercizi commerciali e/o agli uffici pubblici attivi e d'interesse ;

## RIBADISCE

- ⇒ il divieto assoluto di assembramento;
- ⇒ il distanziamento interpersonale ;
- ⇒ l'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento del distanziamento fisico interpersonale, escludendo da tale obbligo i minori al di sotto dei 6 anni;

già definiti con disposizioni governative (DPCM "fase 2")

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga preventivamente comunicata a S.E. il Prefetto e notificata alle forze dell'ordine territorialmente competenti, per quanto di loro competenza.

## AVVISA

Che la violazione alla presente Ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dal D.L. 25.03.2020 e dal DPCM 26.04.2020, e con la denuncia dei responsabili ai sensi dell'art. 650 del codice penale per inosservanza degli ordini legalmente impartiti dall'Autorità.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

### Si comunicati a:

PREFETTURA – MACERATA  
QUESTURA MACERATA  
COMANDO STAZ. CARABINIERI - MATELICA  
COMANDO STAZ. CARABINIERI-FORSTALE - MATELICA  
COMANDO POLIZIA LOCALE –SEDE  
COMANDO TENENZA GDF CAMERINO

Esanatoglia, lì 7 maggio 2020

f.to

IL SINDACO  
Ufficiale di Governo  
(Bartocci Luigi Nazzareno)

